II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio sul riconoscimento reciproco delle patenti nazionali di capitano di navi addette al trasporto di merci nel settore della navigazione interna

COM(88) 171 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 aprile 1988)

(88/C 120/10)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando l'opportunità di tendere verso l'introduzione di una patente uniforme di capitano di navi valida per le idrovie intracomunitarie;

considerando che, in attesa di una simile patente, per promuovere la libera navigazione sulle idrovie intracomunitarie si deve giungere, come primo provvedimento, al riconoscimento reciproco delle patenti nazionali di capitano di navi addette al trasporto di merci nel settore della navigazione interna;

considerando che la navigazione su talune idrovie interne può richiedere che siano soddisfatte ulteriori esigenze relative alla conoscenza delle situazioni locali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, le patenti di capitano aventi carattere generale, relative al trasporto di merci nel settore della navigazione interna, menzionate all'allegato I, sono così classificate:

Gruppo A:

le patenti di capitano valide per le idrovie a carattere marittimo menzionate all'allegato II.

Gruppo B:

le patenti di capitano valide per le altre idrovie comunitarie, ad eccezione del Reno, compresi il Lek e il Waal.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 3, paragrafo 6, la patente di battelliere del Reno, rilasciata in conformità della convenzione riveduta per la navigazione del Reno, è valida per tutte le idrovie comunitarie eccettuate le idrovie a carattere marittimo della Repubblica federale di Germania menzionate all'allegato II.

Articolo 3

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, e 4, ciascuno Stato membro riconosce la validità delle patenti di capitano rilasciate da un altro Stato membro per la navigazione sulle idrovie a carattere marittimo figuranti nell'elenco del gruppo A dell'allegato I, come se le avesse rilasciate esso stesso.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6, ciascuno Stato membro riconosce, per la navigazione sulle idrovie interne che non richiedono la patente di battelliere del Reno e non figuranti nell'allegato II, la validità delle patenti di capitano del gruppo B come se le avesse rilasciate esso stesso.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto se la patente di capitano sia in corso di validità nello Stato membro che l'ha rilasciata.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano se il titolare della patente di capitano ha almeno 21 anni.

5. Il riconoscimento da parte degli altri Stati membri del «Certificat Général Catégorie A» della Francia, figurante nell'elenco del gruppo B, sarà limitato alle imbarcazioni di lunghezza non superiore a 60 m.

6. Con la riserva di consultare la Commissione e gli altri Stati membri, uno Stato membro può esigere che, per la navigazione su talune idrovie, diverse da quelle a carattere marittimo menzionate all'allegato II, i battellieri degli altri Stati membri adempiano a condizioni sup-

plementari, relative alla conoscenza della situazione locale, equivalenti a quelle richieste per i propri battellieri nazionali.

Articolo 4

Il Consiglio adotterà al più presto, previa proposta della Commissione, le disposizioni comuni relative all'introduzione di una patente comunitaria di capitano di navi addette al trasporto di merci nel settore della navigazione interna.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano tempestivamente e non oltre il 1° luglio 1988, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Elenco delle patenti nazionali di capitano di navi addette al trasporto di merci nel settore della navigazione interna

(Articolo 1 della direttiva)

GRUPPO A

Repubblica federale di Germania:

— «Schifferpatent» con validità supplementare per le «Seeschiffahrtsstraßen» (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 1981);

Regno dei Paesi Bassi:

— «Groot Vaarbewijs II» (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, n. 678).

GRUPPO B

Repubblica federale di Germania:

— «Schifferpatent» (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 1981);

Repubblica francese:

— «Certificat Général de Capacité Catégorie A» (arrêté du 3. 6. 1985, Journal Officiel du 28. 6. 1985);

— «Certificat spécial de Capacité Catégorie CP» (arrêté du 3. 6. 1985, Journal Officiel du 28. 6. 1985);

Regno dei Paesi Bassi:

— «Groot Vaarbewijs I» (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, n. 678).

ALLEGATO II

Elenco delle idrovie a carattere marittimo

(Articolo 2 della direttiva)

Repubblica federale di Germania:

Zona 1 e zona 2 dell'allegato I della direttiva 82/714/CEE;

Regno dei Paesi Bassi:

Dollard, Eems, Waddenzee, Ijsselmeer, Schelda orientale e Schelda occidentale.